



MANUALE PER LE IMPORTAZIONI

Istruzioni per l'importazione di prodotti bio per la
commercializzazione con la Gemma

Versione del 08.01.2019



Introduzione

Con la Gemma, Bio Suisse ha fissato un elevato standard di qualità per i prodotti biologici. Questo vale anche per i prodotti importati destinati al canale Gemma per i quali Bio Suisse richiede una certificazione secondo le direttive Bio Suisse sia per la coltivazione sia per il commercio ed eventuali fasi di trasformazione. Prima di autorizzare la commercializzazione con il marchio Gemma della merce, Bio Suisse verifica il flusso delle merci e il rispetto dei requisiti di tutti i livelli all'estero e di ogni partita importata.

Dato che per gli importatori ciò comporta anche un certo impegno, mettiamo a loro disposizione il presente manuale per l'importazione con un formulario di autocontrollo che permette di scoprire rapidamente quali passi sono necessari prima della prevista importazione.

Per l'importazione di prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse vanno inoltre adempite in ogni caso le prescrizioni dell'Ordinanza svizzera sull'agricoltura biologica.

Breve riassunto dei requisiti

Come importatori di prodotti bio per la commercializzazione con la Gemma necessitate di:

- un contratto di licenza o di produzione con Bio Suisse con il corrispondente allegato e un'autorizzazione d'importazione (cfr. direttive parte I, cap. 2);
- un prodotto certificato secondo le direttive Bio Suisse, rispettivamente fornitori certificati secondo le direttive Bio Suisse (tutti i livelli interessati dalla coltivazione fino all'esportazione devono disporre di una certificazione secondo le direttive Bio Suisse);
- Una conferma di conformità Gemma deve essere presente nel Bio Suisse Supply Chain Monitor (SCM) per ogni partita di merce importata.

Obbligo di diligenza dell'importatore:

Il licenziatario deve garantire che il flusso delle merci possa essere documentato attraverso tutti i livelli della catena commerciale e di trasformazione fino al produttore della materia prima. Tutti i produttori e tutti i livelli della catena commerciale e di trasformazione devono essere certificati secondo le direttive Bio Suisse.

Indice

Introduzione.....	1
Indice	2
1. Requisiti di base	3
2. Certificazione all'estero	4
3. Conferma Gemma per prodotti BIOSUISSE ORGANIC importati	4
4. Limitazione delle importazioni di Bio Suisse.....	5
5. Requisiti dell'Ordinanza bio.....	8
6. Elenco delle associazioni di produttori direttamente riconosciute	9
7. Analisi dei residui per le importazioni di prodotti BIOSUISSE ORGANIC.....	11

1 Requisiti di base

Formulario di autocontrollo

Domanda	Documento per la verifica	si	no	Misure:
1. Si tratta di un prodotto per il quale esistono limitazioni all'importazione da parte di Bio Suisse?	Limitazione delle importazioni di Bio Suisse (vedi capitolo 4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	In caso affermativo: contattare Bio Suisse risp. inoltrare un'apposita domanda
2. È a disposizione un contratto di licenza o di produzione con Bio Suisse?	Contratto di licenza o di produzione Gemma	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	In caso negativo: contattare Bio Suisse- risp. inoltrare un'apposita domanda.
3. Licenziatario: il prodotto figura nell'allegato al contratto di licenza?	Allegato al contratto di licenza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	In caso negativo: inoltrare domanda di licenza
4. Licenziatario: nell'allegato al contratto di licenza è vistato il campo „importazione“ accanto al prodotto?	Allegato al contratto di licenza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	In caso negativo: inoltrare domanda di licenza
5. TUTTE le aziende della filiera (coltivazione, trasformazione, commercio) dispongono di una certificazione secondo le direttive Bio Suisse valida risp. la materia prima proviene da un'associazione di produttori direttamente riconosciuta (vedi elenco nel capitolo 6)?	Certificato Bio Suisse o certificato dell'associazione	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	In caso negativo: i fornitori devono essere certificati da ICB AG o bio.inspecta (vedi capitolo 2. Certificazione all'estero)

Link utile:

<http://www.bio-suisse.ch/it/licenzaperlagemma.php>

2 Certificazione all'estero

Certificazione di aziende estere secondo le direttive Bio Suisse

La certificazione di aziende biologiche estere (agricoltura, raccolta selvatica, acquacoltura, apicoltura, trasformazione, commercio e stoccaggio) secondo le direttive Bio Suisse viene eseguita dagli organismi di certificazione svizzeri International Certification Bio Suisse AG (ICB, www.icbag.ch), affiliata Bio Suisse e da bio.inspecta AG (www.bio-inspecta.ch).

ICB collabora con organismi di controllo nazionali e internazionali. Elenco: www.icbag.ch -> organismi di controllo. bio.inspecta certifica solo aziende controllate dalla stessa o da un organismo di controllo riconosciuto (da Bio Suisse) con il quale ha stipulato un subcontratto. Elenco: <http://www.bio-suisse.ch/it/organismidicontrollo.php>.

La certificazione dell'intera catena di produzione secondo le direttive Bio Suisse è il presupposto per poter contrassegnare il prodotto con il marchio Gemma.

3 Conferma Gemma per prodotti BIOSUISSE ORGANIC importati

Per ogni partita di merce importata per essere commercializzata con la Gemma deve essere presente nel Bio Suisse Supply Chain Monitor (SCM) una conferma elettronica relativa alla conformità Gemma del flusso delle merci. <https://international.biosuisse.ch/it/homepage>

Procedimento nel SCM:

1. Esportatore: esecuzione di una transazione nel SCM con i dati relativi alla merce fornita.
 2. Importatore: verifica della transazione.
 3. Bio Suisse: verifica e conferma della conformità Gemma. L'evasione di una transazione da parte di Bio Suisse avviene entro 7 giorni lavorativi.
- Nei limiti del possibile gli importatori dovrebbero commercializzare la merce solo dopo che Bio Suisse ne ha confermato la conformità.
 - Termine per l'inoltro per tutte le forniture: al più tardi entro sei settimane dopo l'importazione.

Informazioni e registrazione:

Tutte le informazioni, la documentazione relativa ai corsi e le procedure per importatori e esportatori sono disponibili sul sito <https://international.biosuisse.ch/it/homepage>

4 Limitazione delle importazioni di Bio Suisse

1. Divieto di trasporto per via aerea

Sono riconosciuti solo i prodotti Gemma trasportati in Svizzera via terra o via mare (divieto di trasporto per via aerea). Se è comprovato che il trasporto via terra o via mare non è possibile, Bio Suisse può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato.

2. Sufficiente approvvigionamento indigeno

I prodotti il cui fabbisogno può essere per la maggior parte coperto dalla produzione svizzera e per i quali il regime di importazione statale non è sufficiente possono essere importati solo con l'autorizzazione per importazioni individuali di Bio Suisse. Accordi specifici per i prodotti possono sostituire l'obbligo di autorizzazione per importazioni individuali. Il coordinamento include attualmente i seguenti prodotti:

- Accordi specifici per i prodotti: cereali panificabili e foraggeri, bacche e ciliegie congelate.
- Autorizzazione per singole importazioni: prodotti di animali terrestri, trote, frutta e prodotti a base di frutta indigena (mele, pere, prugne), bacche coltivate e ciliegie per il consumo fresco, monarda, funghi coltivati freschi e essiccati, succo di carota, farro verde essiccato, glume di spelta, crusca, patate destinate al consumo, fiocchi di patate, luppolo/pellets di luppolo, zucchero di barbabietola.

3. Trasformazione completa all'estero

Bio Suisse non ammette i prodotti la cui trasformazione avviene integralmente all'estero. Fanno eccezione da questa limitazione la trasformazione semplice (p. es. essiccare, congelare, snocciolare, mondare, selezionare) direttamente nel Paese di provenienza. Tutti gli altri tipi di trasformazione sono esaminati caso per caso (nel quadro dell'esame della domanda di licenza) e vanno motivati. Ciò concerne in particolare i prodotti di macinazione (incl. sbucciatura del farro).

È possibile derogare al principio della protezione della trasformazione svizzera se il prodotto trasformato aumenta l'interesse generale per l'assortimento Gemma e la sua attrattività, se non delude le aspettative dei consumatori e se in Svizzera non vi sono aziende di trasformazione in grado di fabbricare i prodotti corrispondenti. Le specialità con il riconoscimento AOP/GUB o con un'altra chiara denominazione di origine hanno la precedenza. Se in Svizzera esiste una sola alternativa alla fabbricazione del prodotto interessato, l'organo per la qualità di Bio Suisse può esaminare caso per caso l'ammissione di aziende estere.

4. Prodotti freschi provenienti da oltremare

Per principio i prodotti freschi (frutta, verdura, erbe fresche) che non provengono dall'Europa e/o da Paesi del bacino del Mediterraneo non sono contrassegnati con la Gemma. I succhi di frutta, la polpa e i prodotti surgelati sono valutati analogamente ai prodotti freschi.


Sono esclusi da questa limitazione i prodotti che per motivi di clima non possono essere coltivati in Europa e/o nei Paesi del bacino del Mediterraneo. I rispettivi prodotti e le regioni di provenienza sono elencati in una lista positiva.

Prodotti	Specificazione	Osservazioni/limitazioni
agrumi	prodotto fresco e surgelato: concentrato, succo, segmenti	-
	Agrumi freschi per la produzione di succo in Svizzera	solo da luglio a novembre (se il fabbisogno non può essere coperto da forniture provenienti dall'Europa e/o dai Paesi del bacino del Mediterraneo)

avocado	monoprodotto fresco	solo da aprile a dicembre (se il fabbisogno non può essere coperto da forniture provenienti dall'Europa e/o dai Paesi del bacino del Mediterraneo)
	fresco e surgelato: polpa	-
kiwi	monoprodotto fresco	solo da maggio a ottobre (se il fabbisogno non può essere coperto da forniture provenienti dall'Europa e/o dai Paesi del bacino del Mediterraneo)
acai, alchechengi, ananas, araza, banana, camu-camu, carambola, cas, combava, durian, frutto della passione, guanabana, guava, jackfruit, limetta, kaffir, litchi, longan, longkong, mango, mangostano, noce di cocco, noni, papaia, pitaia, rambutan, sarak	prodotto fresco e surgelato: monoprodotto, polpa, succo	-

5. Mangimi Gemma provenienti dall'Europa

A partire dal 01.01.2019 tutti i mangimi Gemma devono provenire dall'Europa (Paesi giusta cartina in basso). Fanno eccezione i sottoprodotti dell'industria alimentare svizzera ottenuti da materie prime importate da Paesi non facenti parte dell'Europa. Bio Suisse può rilasciare autorizzazioni speciali per mangimi Gemma provenienti da oltremare.



6. Prodotti che danneggiano l'immagine

Bio Suisse può rifiutare la stipulazione di un contratto di licenza nel caso di prodotti che danneggiano l'immagine della Gemma. Sono considerati i seguenti criteri:

- principi contenuti nelle linee guida e nelle direttive di Bio Suisse
- criteri ecologici
- aspettative dei consumatori di prodotti bio
- imballaggi
- trasformazione delicata
- genuinità e autenticità
- ambito sociale, politico ed economico

7. Limitazione dei livelli commerciali per cereali, leguminose e sementi oleose provenienti dalla Romania

Dato che per le importazioni di cereali, leguminose e sementi oleose provenienti dalla Romania, a causa di flussi di merci complessi e poco trasparenti, vi è un elevato rischio che la merce debba essere declassata, le materie prime all'interno della Romania possono essere commerciate da un solo commerciante.

5 Requisiti dell'Ordinanza bio

Il requisito fondamentale per l'importazione di prodotti biologici è l'osservanza dell'Ordinanza bio svizzera. Giusta l'Ordinanza bio, per l'importazione di prodotti biologici devono essere adempiute determinate condizioni. Occorre distinguere fra due casi:

1. Prodotti provenienti da un Paese che figura nell'elenco dei Paesi (Argentina, Australia, Costa Rica, Stati membri dell'UE, India, Israele, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Tunisia, USA)
 - La certificazione deve essere eseguita da un ente di controllo che figura nell'elenco dei Paesi (allegato 4 dell'Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica).
2. Prodotti provenienti da un altro Paese
 - La certificazione deve essere effettuata da parte di un organismo di certificazione o da un'autorità di controllo riconosciuti dal DEFR. L'elenco è contenuto nell'allegato 4a dell'Ord.Bio DEFR, RS 910.181.

Certificati di controllo

Modifica dell'Ordinanza bio (RS 910.18. art. 24 e art. 16a-f dell'Ord.Bio DEFR, RS 910.181): in Svizzera è stato adottato e introdotto nel gennaio 2018 il sistema "TRACES" che l'UE applica già dal 2017. In TRACES sono dichiarate unicamente forniture da Paesi non facenti parte dell'UE. Ciò significa che le forniture provenienti da Paesi al di fuori dell'UE vanno dichiarate sia nel SCM di Bio Suisse sia in TRACES. Il sistema SCM di Bio Suisse fornisce gli strumenti per semplificare la collaborazione con entrambi i sistemi. Si prega di consultare a questo proposito le istruzioni sul sito internet di Bio Suisse (v. anche cap. 3).

Il certificato di controllo va rilasciato:

- a. dall'autorità o ente di certificazione del produttore o trasformatore
- b. se non è il produttore o il trasformatore bensì un'altra impresa che esegue l'ultima fase della trasformazione: dall'autorità o dall'ente di certificazione dell'impresa.

Per gli Stati membri dell'UE l'obbligo di presentare un certificato di controllo è abolito dal 01.06.2009. (Per quanto riguarda l'importazione di prodotti BIOSUISSE ORGANIC vedi cap. 3).

Importazione e vendita di prodotti ottenuti nel quadro della conversione all'agricoltura biologica

I prodotti ottenuti nel quadro della conversione all'agricoltura biologica sono limitati. Le limitazioni sono contenute negli allegati 4 e 4a dell'Ord.Bio DEFR, RS 910.181.

Contatto

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
 Sezione promozione della qualità e delle vendite
 Schwarzenburgstrasse 165
 3003 Bernatel. 058 462 25 11
 fax 058 462 26 34
 e-mail info@blw.admin.ch
 sito internet www.blw.admin.ch

Link utili

Ordinanza Bio	www.admin.ch/ch/i/sr/c910_18.html
Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica	www.admin.ch/ch/i/sr/c910_181.html

6 Associazioni di produttori direttamente riconosciute

Oltre ai prodotti di aziende individuali, Bio Suisse può riconoscere anche prodotti di associazioni di produttori le cui direttive sono considerate equivalenti alle direttive Bio Suisse. Bio Suisse decide di caso in caso se un'associazione di produttori può essere riconosciuta direttamente. Il criterio principale è che le direttive dell'associazione e la prassi di riconoscimento siano riconosciute come equivalenti alle direttive e alla prassi di riconoscimento di Bio Suisse.

In caso di decisione positiva Bio Suisse stipula un accordo di collaborazione con l'associazione di produttori nel quale sono disciplinati i dettagli della collaborazione.

I prodotti certificati dalle associazioni di produttori elencate nell'allegato alla parte V art. 1.1.7 sono direttamente riconosciuti da Bio Suisse alle **seguenti condizioni**:

- Si tratta di prodotti vegetali.
- Si tratta di materie prime o di materie prime stoccate o ulteriormente trasformate su incarico del produttore senza aggiunta di altri ingredienti o additivi;
- Le imprese di trasformazione e commerciali a valle dell'azienda di produzione devono essere certificate secondo le direttive Bio Suisse.

Associazione		Limitazioni
<p>Erde & Saat Ritterstrasse 8, A-4451 Garsten tel. 0043 7252 21 221; e-mail: kontakt@erde-saat.at, www.erde-saat.at</p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione di funghi ▪ produzione di piante ornamentali ▪ produzione in serra <p>vale esclusivamente per prodotti provenienti dall'Austria</p>
<p>BIO AUSTRIA Auf der Gugl 3, A-4021 Linz, Tel. 0043 732 654 884 ; E-mail: office@bio-austria.at, www.bio-austria.at</p>		<p>L'inoltro del certificato dei lotti BIO AUSTRIA è obbligatorio.</p> <p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione di funghi <p>Prodotti di aziende associate a BIO AUSTRIA in Austria o nei Paesi vicini</p>
<p>Verbund Ökohöfe e.V. Windmühlenbreite 25d, D-39164 Wanzleben Tel. 0049 392 095 379 9; E-mail: verbund-oekohoefe@t-online.de, www.verbund-oekohoefe.de</p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione di funghi ▪ produzione di piante ornamentali ▪ viticoltura <p>vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p>Biokreis e.V. Stelzlhof 1, D-94034 Passau Tel. 0049 851 756 500; E-mail: info@biokreis.de, www.biokreis.de</p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione di funghi ▪ produzione di piante ornamentali <p>vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p>Bioland e.V. Kaiserstr. 18, D-55116 Mainz Tel. 0049 613 123 979 0; E-mail: info@bioland.de, www.bioland.de</p>		<p>Prodotti di aziende associate a Bioland e.V. in Germania e delle superfici vicine alla frontiera all'estero o in Italia (Alto Adige)</p>
<p>Demeter e.V. Brandschneise 2, D-64295 Darmstadt Tel. 0049 615 584 690; E-mail: info@demeter.de, www.demeter.de</p>		<p>vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p>Gäa e.V. Brockhausstrasse 4, D-01099 Dresden Tel. 0049 351 401 238 9; E-mail: info@gaea.de, www.gaea.de</p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione di piante ornamentali <p>vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p>Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V. Kleinhaderner Weg 1, D-82166 Gräfelfing Tel. 0049 898 980 820; E-mail: naturland@naturland.de, www.naturland.de</p>	Germania	<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione in serra <p>vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania</p>

7 Analisi dei residui per le importazioni di prodotti BIOSUISSE ORGANIC

Per le seguenti colture, risp. Paesi di provenienza, esiste un elevato rischio di residui:

- soia, granoturco, colza, alfalfa, semi di lino, semi di senape, papaia, riso e canna da zucchero per quanto riguarda OGM
- semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca per quanto riguarda contaminanti organoclorurati
- prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari per quanto riguarda la radioattività
- prodotti provenienti da Ucraina, Russia e Kazakistan per quanto riguarda i pesticidi
- prodotti provenienti dall'India (sesamo, soia e semi di lino) per quanto riguarda i pesticidi

1. Requisiti generali

- I campioni da analizzare vanno prelevati da merce effettivamente importata (prelievo di campioni in Svizzera).
- Sono possibili analisi collettive almeno una volta per anno civile, composti da unità ragionevoli dello stesso prodotto.
- Occorre assicurare che in caso di residui possano essere eseguite analisi singole delle singole forniture.
- Il rapporto di analisi deve poter essere messo inequivocabilmente in relazione con la fornitura, p. es. indicando il numero di partita.
- Le analisi vanno eseguite in un laboratorio in Svizzera o in un laboratorio riconosciuto da Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e.V. (laboratorio accreditato con metodi che devono interessare il settore accreditato del laboratorio, p. es. ISO 17025). Le analisi relative a OGM possono essere eseguite in un laboratorio riconosciuto da BNN se l'analisi OGM viene eseguita nel settore accreditato del laboratorio.
- I risultati positivi delle analisi vanno notificati immediatamente all'ente di certificazione (giusta contratto stipulato con l'ente di certificazione) e a Bio Suisse (mediante formulario relativo alla notifica di residui; scaricabile dal sito www.bio-suisse.ch ↳ Trasformatori e commercianti ↳ Residui ↳ Procedimento in caso di residui).
- Se il procedimento descritto in singoli casi non è attuabile, su richiesta sono possibili autorizzazioni speciali.

Requisiti relativi alla documentazione delle analisi:

Il rispetto dei requisiti viene verificato periodicamente. A questo scopo devono essere a disposizione i seguenti documenti da inoltrare su richiesta:

- Tutti i risultati delle analisi, inclusa la prova che tutti i requisiti relativi alle analisi (limite di quantificazione (limit of quantification LOQ), elenco delle sostanze attive, ecc.) sono stati rispettati.
- Descrizione del prelievo del campione, almeno:
 - data del prelievo
 - nome della persona che ha eseguito il prelievo
 - luogo del prelievo (prima o dopo la ricezione, dopo la trasformazione, dopo il reballaggio, ecc.)
 - modalità di prelievo (rappresentativo risp. casuale/mirato)

2. Requisiti particolari

2.1 Colture OGM

a. Soia, granoturco e colza

Di ogni partita importata di soia (incl. latte di soia), granoturco e colza nonché i loro prodotti proveniente **da tutti i Paesi** vanno analizzati campioni mediante screening di OGM.

b. Alfalfa, semi di lino, semi di senape, papaia, riso e canna da zucchero

In caso di importazioni di alfalfa, semi di lino, semi di senape, papaia, riso e canna da zucchero nonché dei loro prodotti provenienti dai Paesi che figurano nel seguente elenco vanno eseguite analisi mediante screening di OGM:

- alfalfa: di ogni partita importata dagli USA
- semi di lino: almeno un controllo casuale di una partita importata all'anno da Canada e USA.
- semi di senape: almeno un controllo casuale di una partita importata all'anno da tutti i Paesi.
- papaia: di ogni partita importata dalle Hawaii. Almeno un controllo casuale di una partita importata all'anno per importazioni da Cina e Thailandia.
- riso: almeno un campione all'anno per importazioni dalla Cina
- canna da zucchero: prodotti ottenuti dalla canna da zucchero provenienti dall'Indonesia e dal Brasile secondo il procedimento c) Prodotti fortemente lavorati.

Ulteriori informazioni sono disponibili su: <https://www.bio-suisse.ch/it/senzatecnologiageneticaogm.php>

c. Prodotti fortemente lavorati

Per l'importazione di prodotti fortemente lavorati il cui DNA a causa della trasformazione è in parte o completamente degradato l'azienda produttrice è tenuta a provare l'assenza di OGM nelle materie prime. Ciò sarà verificato nel quadro della certificazione annuale Bio Suisse dell'azienda di produzione.

Esempi:

- olio raffinato di colza, granoturco o soia
- amido di mais/amido di mais ceroso
- lecitina di soia, salsa di soia
- estrusi, glucosio, maltosio, destrosio di mais
- zucchero di canna, melassa e caramello istantaneo di canna da zucchero

d. Requisiti relativi alle analisi e ai metodi analitici

Il limite di rilevazione/rivelazione degli apparecchi per analisi deve essere pari ad almeno lo 0,1 % (promotore 35S e terminatore NOS) sia per le analisi qualitative PCR sia per le analisi quantitative PCR. Se dalle analisi qualitative di PCR risulta la presenza di OGM vanno eseguite un'analisi quantitativa di PCR e un'identificazione.

2.2 Semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca

Di ogni partita importata di semi di zucca e di prodotti a base di semi di zucca (ad eccezione di semi non destinati al consumo) vanno prelevati campioni per verificare la presenza di contaminanti organoclorati.

- Requisiti relativi alle analisi: $LOQ \leq 0.01$ mg/kg
- Il campione deve essere analizzato per verificare la presenza dei seguenti contaminanti organoclorati: aldrina, isomeri di clordano, isomeri di DDD, isomeri di DDE, isomeri di DDT, dicofol, dieldrina, isomeri di endosulfan, solfati di endosulfan, endrin, HCB, HCH, eptacloro, epossido di eptacloro (cis e trans), isodrina, lindan, metoxi cloro, mirex, oxiclordano, tetradifon. Per quanto riguarda gli isomeri vanno analizzati tutti gli isomeri presenti.

2.3 Prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari

Per prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari (per esempio Chernobyl, Fukushima) vanno eseguite analisi per verificare la presenza di radioattività in base alla griglia di valutazione per residui radioattivi di Bio Suisse: www.bio-suisse.ch ↳ Transformateurs & commerçants ↳ Résidus ↳ Grille décisionnelle radioactivité

2.4 Prodotti provenienti dagli Stati dell'ex Unione Sovietica Ucraina, Russia e Kazakistan

I prodotti provenienti da Ucraina, Russia e Kazakistan devono adempiere requisiti supplementari.

Vanno eseguite le seguenti analisi (per prodotti già sdoganati nell'UE non sono necessarie ulteriori analisi):

- Screening dei pesticidi (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, p. es. LC-MS/MS, GC-MS/MS, ecc.), almeno 300 sostanze attive.
- Carabendazim (fungicidi a base di benzimidazolo), se non è già incluso nello screening dei pesticidi - $LOQ \leq 0.01$ mg/kg
- Fosfina (idrogeno fosforato) - $LOQ \leq 0.01$ mg/kg (salvo prodotti freschi, merce surgelata e olio)
- Cloromequat e mepiquat nei cereali - $LOQ \leq 0.01$ mg/kg
- Mepiquat nella colza, nei girasoli e nei loro prodotti - $LOQ \leq 0.01$ mg/kg

2.5 Prodotti provenienti dall'India

Sesamo, soia e semi di lino

Occorre eseguire un'analisi dei residui sui semi di lino, sesamo e soia di qualità Gemma e i loro prodotti provenienti dall'India.

Vanno eseguite le seguenti analisi:

- Screening dei pesticidi* (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, p. es. LC-MS/MS, GC-MS/MS, ecc.), almeno 300 sostanze attive.
- Bromuro inorganico complessivo - $LOQ \leq 5$ mg/kg
- Carabendazim (fungicidi a base di benzimidazolo), se non è già compreso nello screening dei pesticidi - $LOQ \leq 0.01$ mg/kg
- Fosfina (idrogeno fosforato) - $LOQ \leq 0.01$ mg/kg (eccetto olio)
- I semi di lino e la soia vanno inoltre analizzati per verificare la presenza di glifosato (incl. il metabolita AMPA) $LOQ \leq 0.01$ mg/kg.

*Lo screening dei pesticidi di prodotti provenienti dall'India deve includere le seguenti sostanze attive: abamectina, bifenile, Carboxin, Dinocap, Difenilammia, Emamectin(-benzoato), Flonicamid, Fipronil, Isoprothiolane, Meptyl-Dinocap, Thiocyclam, Trichlorfon.